

CORSO DI FORMAZIONE PER DIRIGENTI

ART. 37 D.LGS. 81/08 E ACCORDO STATO-REGIONI 21/12/11

MODULO 1

GIURIDICO – NORMATIVO

ARGOMENTI

- Sistema legislativo in materia di sicurezza dei lavoratori;
- gli organi di vigilanza e le procedure ispettive;
- soggetti del sistema di prevenzione aziendale secondo il D.Lgs. n. 81/08: compiti, obblighi, responsabilità e la tutela assicurativa;
- delega di funzioni;
- la responsabilità civile e penale e la tutela assicurativa;
- la "responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni, anche prive di responsabilità giuridica" ex D.Lgs. n. 231/2001, e s.m.i.;
- i sistemi di qualificazione delle imprese e la patente a punti in edilizia.

PRESENTAZIONE DEL CORSO



...perché siamo qui?

OBIETTIVI DEL CORSO

- 1) CONSEGUIRE UN ATTESTATO CHE RISPONDA AI REQUISITI PREVISTI DALLA LEGGE
- 2) CONOSCERE IL LINGUAGGIO DELLA PREVENZIONE
- 3) ACQUISIRE LE CONOSCENZE NECESSARIE AD ESERCITARE CON CONSAPEVOLEZZA IL PROPRIO RUOLO
- 4) CONOSCERE L'IMPIANTO LEGISLATIVO E SAPERLO COLLEGARE AI DIVERSI CASI CHE SI PRESENTANO DURANTE L'ATTIVITÀ

PREMESSA

1. In generale, tutti siamo chiamati a rispondere, anche penalmente, dei danni occorsi a persone, se da noi cagionati, sia direttamente che indirettamente; così come siamo chiamati a rispondere per non aver fatto tutto ciò che era nelle nostre possibilità per evitarlo, quando non abbiamo ruolo nell'incidente. Da qui si deduce una guida comportamentale efficace: "non faccio azioni che innalzano eccessivamente il rischio per me e per gli altri e comunque, quando percepisco una sovraesposizione a rischio di un essere umano, faccio di tutto per evitare che si faccia male".

2. Il legislatore, al fine di rafforzare la sicurezza dei lavoratori, ha imposto un sistema di prevenzione minimo, da sovrapporre a quello di cui al punto precedente. Tale sistema deve essere progettato da ogni datore di lavoro (operazione indelegabile), avvalendosi di persone esperte (servizio di prevenzione e protezione), organizzato dai singoli dirigenti e vigilato dagli stessi, avvalendosi (in funzione del numero di lavoratori e della loro dislocazione) anche dei preposti (lavoratori esperti) a cui vengono assegnati ruoli, più o meno definiti, di supervisione.

3. Coniugando il primo punto col secondo, si deduce che il legislatore impone al datore di lavoro la pianificazione generale del sistema di prevenzione, stabilendo le regole minime da rispettare da parte di tutti, registrandole in un documento (DVR) e trasferendo, in funzione della complessità aziendale, a tutti i dirigenti e preposti la consapevolezza del loro ruolo. Quest'ultimo passaggio, realizzato tramite la prima formazione, l'aggiornamento e la continua informazione, innalza i livelli di conoscenza e competenza che, coniugati con gli obblighi di cui al punto 1, raggiungono l'obiettivo auspicato di innalzare i livelli di sicurezza e salute dei lavoratori coordinati.

4. Il sistema di prevenzione descritto nei due punti precedenti prevede la responsabilità organizzativa da parte dei datori di lavoro ma, per funzionare, necessita dell'impegno ricettivo di tutte le figure aziendali: dirigenti, preposti e lavoratori. Pertanto il legislatore ha imposto l'obbligo, sanzionato penalmente, di partecipare all'attività di formazione ed informazione organizzata dai superiori, purché tale partecipazione sia erogata all'interno dell'orario lavorativo.

Tutto l'impianto normativo
in materia di sicurezza
è finalizzato a ...



... evitare che qualcuno
si faccia male per causa di lavoro.


Quali sono i due modi di farsi male per causa di lavoro?

⇒ *Infortunio*



⇒ *Malattia correlata al lavoro*

Infortunio



D.P.R. 1124/65

Art. 2

«L'assicurazione comprende tutti i casi di infortunio avvenuti per causa violenta in occasione di lavoro, da cui sia derivata la morte o un'inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale, ovvero un'inabilità temporanea assoluta che importi l'astensione dal lavoro per più di tre giorni.»

[...]

INAIL

IL MONDO INAIL
PREVIENE, ASSICURA,
GARANTISCE, PROTEGGE

L'infornuto in itinere



Al lavoro andata e ritorno

INAIL - Direzione centrale
pianificazione e comunicazione
Pia Giulio Pastore 6 - 00144 Roma
dcpianificazione-comunicazione@inail.it
www.inail.it

L'infornuto in itinere

per saperne di più, vai su inail.it

L'Inail tutela i lavoratori che subiscono un infornuto durante il normale tragitto di andata e ritorno tra l'abitazione e il luogo di lavoro.

Se il tragitto è percorso con ordinarie modalità di spostamento (*mezzi pubblici, a piedi ecc.*), l'infornuto in itinere è coperto laddove siano verificate le finalità lavorative, la normalità del tragitto e la compatibilità degli orari.

Se l'infornuto in itinere si verifica a bordo del velocipede, l'uso del mezzo privato è sempre necessitato. Restano esclusi dalla tutela gli infornuti riconducibili a rischio elettivo volontariamente assunto dal lavoratore e, come tale, non assicurativamente protetto.

L'uso del mezzo privato (*automobile, scooter o altro mezzo di trasporto*) può considerarsi necessitato solo qualora sia verificata la presenza di almeno una delle seguenti condizioni:

- il mezzo è fornito o prescritto dal datore di lavoro per esigenze lavorative;
- il luogo di lavoro è irraggiungibile con i mezzi pubblici oppure è raggiungibile ma non in tempo utile rispetto al turno di lavoro;
- i mezzi pubblici obbligano ad attese eccessivamente lunghe;
- i mezzi pubblici comportano un rilevante dispendio di tempo rispetto all'utilizzo del mezzo privato;
- la distanza della più vicina fermata del mezzo pubblico, dal luogo di abitazione o dal luogo di lavoro, deve essere percorsa a piedi ed è eccessivamente lunga.

Oltre che sul tragitto di andata e ritorno tra l'abitazione e il luogo di lavoro, l'infornuto in itinere può verificarsi:

- durante il normale tragitto che il lavoratore deve percorrere per recarsi da un luogo di lavoro a un altro, nel caso di rapporti con più datori di lavoro;

- durante il normale tragitto che il lavoratore deve percorrere per raggiungere il luogo di consumazione abituale dei pasti, se non esiste una mensa aziendale.

Interruzioni e deviazioni del percorso. Quando rientrano nell'assicurazione?

Le interruzioni e deviazioni dal normale percorso non rientrano nella copertura assicurativa, a meno che non ricorrano specifiche condizioni di necessità.


Le interruzioni e deviazioni del percorso che rientrano nella copertura assicurativa sono:

- quelle effettuate in seguito a una direttiva del datore di lavoro;
- quelle dovute a causa di forza maggiore (*ad esempio, un guasto meccanico*);
- quelle dovute a esigenze essenziali e improrogabili (*ad esempio, il soddisfacimento di esigenze fisiologiche*);
- quelle effettuate per adempiere ad obblighi penalmente rilevanti (*ad esempio, per prestare soccorso a vittime di incidente stradale*);
- quelle effettuate per esigenze costituzionalmente rilevanti (*ad esempio, per accompagnare i figli a scuola*);
- le brevi soste che non alterano le condizioni di rischio.

Il consumo di alcool, droga e di psicofarmaci

Non sono indennizzati gli infornuti direttamente causati dall'abuso di sostanze alcoliche e di psicofarmaci, dall'uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni, nonché dalla mancanza del titolo di abilitazione alla guida da parte del conducente.

Malattia correlata al lavoro



D.P.R. 1124/65

Art. 3

«L'assicurazione è altresì obbligatoria per le malattie professionali indicate nella tabella allegato n. 4, le quali siano contratte nell'esercizio e a causa delle lavorazioni specificate nella tabella stessa ed in quanto tali lavorazioni rientrano fra quelle previste nell'art. 1. La tabella predetta può essere modificata o integrata con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per la sanità, sentite le organizzazioni sindacali nazionali di categoria maggiormente rappresentative..»

[...]

La Corte costituzionale, con sentenza 10-18 febbraio 1988, n. 179 (Gazz. Uff. 24 febbraio 1988, n. 8 - Serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del comma, nella parte in cui non prevede che "l'assicurazione contro le malattie professionali nell'industria è obbligatoria anche per malattie diverse da quelle comprese nelle tabelle allegate concernenti le dette malattie e da quelle causate da una lavorazione specificata o da un agente patogeno indicato nelle tabelle stesse, purché si tratti di malattie delle quali sia comunque provata la causa di lavoro.»

Si passa da un sistema "a lista chiusa" (malattie tabellate) ad un sistema "misto", in cui è ammessa l'indennizzabilità di tutte le affezioni per le quali il richiedente sia in grado di dimostrare il nesso di causalità con l'attività lavorativa o addirittura una semplice concausalità.

COME SI PREVENGONO GLI INFORTUNI E LE MALATTIE PROFESSIONALI ?

Questo obiettivo deve essere raggiunto mediante l'istituzione di un sistema di gestione permanente e organico, diretto a:


- l'individuazione
- la valutazione
- la riduzione
- il controllo costante

dei fattori di rischio per la salute e la sicurezza dei lavoratori.

Gli strumenti principali sono:

- la programmazione delle attività di prevenzione
- l'informazione, la formazione e l'addestramento dei lavoratori
- la consultazione e la partecipazione attiva dei lavoratori
- l'istituzione del servizio di prevenzione e protezione.

SI TRATTA DI UN PROCESSO DI MIGLIORAMENTO CONTINUO.



CAPO III – GESTIONE DELLA PREVENZIONE NEI LUOGHI DI LAVORO

Articolo 15 - Misure generali di tutela

1. Le misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro sono:
- a) la valutazione di tutti i rischi per la salute e sicurezza;
 - b) la programmazione della prevenzione, mirata ad un complesso che integri in modo coerente nella prevenzione le condizioni tecniche produttive dell'azienda nonché l'influenza dei fattori dell'ambiente e dell'organizzazione del lavoro;
 - c) l'eliminazione dei rischi e, ove ciò non sia possibile, la loro riduzione al minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico;
 - d) il rispetto dei principi ergonomici nell'organizzazione del lavoro, nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro e produzione, in particolare al fine di ridurre gli effetti sulla salute del lavoro monotono e di quello ripetitivo;
 - e) la riduzione dei rischi alla fonte;
 - f) la sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è, o è meno pericoloso;
 - g) la limitazione al minimo del numero dei lavoratori che sono, o che possono essere, esposti al rischio;
 - h) l'utilizzo limitato degli agenti chimici, fisici e biologici sui luoghi di lavoro;
 - i) la priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;
 - l) il controllo sanitario dei lavoratori;

- m) l'allontanamento del lavoratore dall'esposizione al rischio per motivi sanitari inerenti la sua persona e l'adibizione, ove possibile, ad altra mansione;
- n) l'informazione e formazione adeguate per i lavoratori;
- o) l'informazione e formazione adeguate per dirigenti e i preposti;
- p) l'informazione e formazione adeguate per i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- q) le istruzioni adeguate ai lavoratori;
- r) la partecipazione e consultazione dei lavoratori;
- s) la partecipazione e consultazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- t) la programmazione delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, anche attraverso l'adozione di codici di condotta e di buone prassi;
- u) le misure di emergenza da attuare in caso di primo soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave e immediato;
- v) l'uso di segnali di avvertimento e di sicurezza;
- z) la regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità alla indicazione dei fabbricanti.

ESAME DELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO


BREVE PREMESSA...

LA GERARCHIA DELLE FONTI

Fonte del Diritto

atto o fatto capace di produrre norme giuridiche.

Le norme giuridiche sono caratterizzate dal fatto di essere suscettibili di attuazione forzata (coercizione) e sono garantite dall'esistenza di una sanzione, la cui minaccia ne favorisce l'osservanza.



La Costituzione

È la legge fondamentale dello Stato, approvata dall'Assemblea costituente il 22 dicembre 1947, promulgata dal Capo provvisorio dello Stato (Enrico De Nicola) il 27 dicembre 1947, entrata in vigore l'1 gennaio 1948.

Le sue norme si pongono in posizione sovraordinata rispetto a tutte le altre: le norme contrastanti con la Costituzione sono soggette ad annullamento da parte della Corte Costituzionale

Le norme costituzionali sono "RIGIDE", ovvero per poter essere modificate è previsto un procedimento normativo "rafforzato" (Leggi di revisione costituzionale).

Le **Leggi costituzionali**, derogano o sospendono una disposizione della Costituzione o disciplinano materie sottoposte a riserva di legge costituzionale (tipo la fusione di regioni esistenti e la creazione di nuove regioni).

Fonti di rango primario

LEGGE

Atto normativo emanato dal Parlamento, con l'approvazione dello stesso testo da parte di entrambe le Camere. L'iniziativa legislativa spetta al Governo, a ciascun membro delle Camere, agli organi od enti cui è conferita da legge costituzionale, al popolo, con proposta di progetto firmato da almeno 50.000 elettori.

La legge, una volta approvata, viene promulgata dal Presidente della Repubblica (che ha la facoltà di rinviarla alle Camere) e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Entra in vigore, a meno che nella stessa legge non sia diversamente indicato, dopo 15 giorni dalla pubblicazione.

DECRETO LEGISLATIVO

Provvedimento con forza di legge emanato dal Governo, a seguito di una “Legge delega” del Parlamento, nella quale sono precisati l’oggetto della delega, il termine per l’emanazione del decreto, i principi ed i criteri direttivi che devono essere rispettati.

DECRETO LEGGE

Provvedimento con forza di legge emanato dal Governo senza delega del Parlamento, in casi straordinari di necessità e di urgenza.

Deve essere presentato il giorno stesso alle Camere, che si riuniscono entro cinque giorni.

Se, entro sessanta giorni dalla sua emanazione, non è convertito in legge dal Parlamento, perde efficacia fin dall’inizio.

FONTI DI RANGO SECONDARIO

Atti di espressione del potere normativo della Pubblica Amministrazione statale o di Enti Pubblici

DECRETI MINISTERIALI

DECRETI DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Generalmente essi contengono le norme tecniche di attuazione di provvedimenti normativi di rango superiore

CIRCOLARI

Generalmente rivolte da un ufficio di un'Amministrazione ad un altro, sono disposizioni con finalità informative, interpretative di una legge o di coordinamento.

LEGGI REGIONALI

La potestà legislativa può essere, in base alla materia oggetto della norma:

ESCLUSIVA DELLO STATO – Le Regioni non possono legiferare (politica estera, difesa, ecc.).

CONCORRENTE – La disciplina regionale è subordinata al rispetto dei principi stabiliti dal legislatore statale nelle Leggi-quadro (sicurezza sul lavoro, protezione civile, ecc.).

ESCLUSIVA DELLE REGIONI – Residuale, nelle materie non riservate alla potestà legislativa statale.

Le Regioni possono emanare Regolamenti nelle stesse materie oggetto di potestà legislativa.

FONTI COMUNITARIE

TRATTATI ISTITUTIVI

Sono atti vincolanti per tutti i Paesi membri firmatari. Hanno valore costituzionale.

REGOLAMENTI

Sono direttamente applicabili nell'ordinamento nazionale degli Stati membri, ovvero vincolanti per i cittadini.

DECISIONI

Provvedimenti normativi con destinatario determinato (persona fisica o giuridica o uno o più Stati membri); sono vincolanti, ma solo per i destinatari.

RACCOMANDAZIONI E PARERI

Provvedimenti non vincolanti. Le raccomandazioni sono esortazioni rivolte agli Stati, i pareri sono opinioni su determinati argomenti.

DIRETTIVE

Provvedimenti normativi indirizzati agli Stati membri, non direttamente applicabili: devono essere recepiti. Sono vincolanti nel risultato da perseguire e nei principi, lasciando libero il legislatore nazionale circa i mezzi e le forme di attuazione.

Nel campo della sicurezza possiamo distinguere...

DIRETTIVE SOCIALI: rivolte soprattutto ai committenti e ai datori di lavoro

DIRETTIVE DI PRODOTTO: rivolte soprattutto ai progettisti e ai costruttori

COME SI DIRIME IL CONFLITTO TRA LE FONTI?

Criterio gerarchico: quando una norma di rango inferiore è in contrasto con una di rango superiore, è soggetta ad annullamento o disapplicazione.

Criterio cronologico: se due norme aventi la stessa forza (ad esempio due leggi) sono in conflitto tra loro, prevale quella emanata successivamente.

Criterio di specialità: prevale la norma più specifica.

Criterio di competenza: quando la Costituzione prevede che alcune norme debbano essere disposte solo da determinati organi e un'altra fonte legislativa in queste materie, la disposizione sarà illegittima per contrasto con la Costituzione.

DUE PRINCIPI IMPORTANTI

Irretroattività della legge: nessuno può essere punito se non in forza di una legge entrata in vigore prima del fatto commesso.

La legge non ammette ignoranza: la legge deve essere osservata senza che sia consentito di provare di essersi trovati nell'impossibilità materiale di venirne a conoscenza.

Norme tecniche UNI, CEI

La norma tecnica, come indicato dalla direttiva 98/34CE, è una specifica approvata da un organismo riconosciuto, abilitato ad emanare atti di normalizzazione, che descrive le caratteristiche di un prodotto in relazione alle terminologie, alla classificazione, ai valori limite, ai criteri di progettazione ed esecuzione

La sua osservanza **non è obbligatoria**
ma esprime il concetto di **regola d'arte**

ESAME DELLA NORMATIVA

Costituzione della Repubblica Italiana

Art. 32 “La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività [...]”

Art. 35 “La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni [...]”

Art. 41 “L’iniziativa economica privata [...] non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana. [...]”

Codice civile

Art. 2087

“L’imprenditore è tenuto ad adottare nell’esercizio dell’impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro.”

Codice penale Art. 589

“Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. Se il fatto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni”

Codice penale Art. 590

«Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a euro 309.

Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da euro 123 a euro 619, se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da euro 309 a euro 1.239.

Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni.

Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque.»

Codice penale

Art. 437

“Rimozione od omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro”

Art. 451

“Omissione colposa di cautele contro disastri o infortuni sul lavoro”

D.Lgs. 231/2001

Responsabilità amministrativa/penale delle persone giuridiche per i reati commessi dai soggetti che operano nel contesto operativo delle stesse.

Rispondono della commissione di alcuni reati, sia il soggetto che li ha commessi, sia l'ente presso il quale questo soggetto presta l'attività lavorativa, sempre che tali reati siano stati compiuti a vantaggio e comunque nell'interesse dell'ente stesso.

L'ente sarà ritenuto non imputabile del reato commesso dal proprio lavoratore solo nel caso in cui all'interno dell'organizzazione aziendale siano stati predisposti dei modelli di organizzazione e gestione idonei a prevenire i reati.

Le disposizioni in esso previste si applicano agli enti forniti di personalità giuridica e alle società e associazioni anche prive di personalità giuridica. Non si applicano allo Stato, agli enti pubblici territoriali, agli altri enti pubblici non economici nonché agli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale.

QUINDI QUESTO D.LGS. NON SI APPLICA ALLE AZIENDE SANITARIE.

La Legge 3 Agosto 2007, n. 123 “Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia” ha introdotto l'articolo 25-septies nel D.Lgs.231/2001 smi, l'articolo 300 del D.Lgs. 81/08 ne sostituisce i contenuti.

Con l'articolo 25-septies sono aggiunti al campo di applicazione D.Lgs.231/2001 smi, i reati di omicidio colposo e lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

La violazione delle disposizioni del D.Lgs. 231/2001 sono punite con sanzioni amministrative pecuniarie e interdittive.

Le sanzioni pecuniarie vanno da un minimo di 25.800,00 euro ad un massimo di 1.549.000,00 euro, mediante l'applicazione di un sistema di calcolo della sanzione che tiene conto delle condizioni economiche e patrimoniali della persona giuridica.

L'interdizione comporta una limitazione temporanea dell'esercizio delle attività dell'ente comprendendo tra le possibili sanzioni: l'interdizione dall'esercizio dell'attività; la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

D.Lgs. 81/08 Art. 30

Modelli di organizzazione e gestione


Se l'Azienda dimostra di aver adottato ed applicato efficacemente un modello di organizzazione e di gestione, viene sollevata dalla responsabilità amministrativa in caso di reato presupposto (omicidio colposo e lesioni personali colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro).

L'EVOLUZIONE DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA E IGIENE DEL LAVORO

La necessità di interventi a tutela dell'integrità fisica dei lavoratori nasce con l'inizio dell'era industriale e, fino alla seconda guerra mondiale, vengono emanate una serie di norme per le attività più a rischio.



PREVENZIONE OGGETTIVA



Legislazione anni '60 - '70

D.P.R. 1124/65

*Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria
contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali*

L. 300/70

Statuto dei lavoratori

L. 977/67

Tutela del lavoro dei fanciulli e degli adolescenti


D.P.R. 1204/71 (poi D.Lgs. 151/01)

Tutela delle lavoratrici madri

La nuova filosofia della prevenzione

D.Lgs. 277/91


D.Lgs. 626/94



PREVENZIONE
SOGGETTIVA



LEGGE 3 AGOSTO 2007 N. 123



Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81

*Attuazione dell'art. 1 della Legge 3 agosto 2007 n. 123,
in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di
lavoro*

*(Supplemento ordinario n. 108/L alla Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Italiana n. 101 del 30 aprile 2008)*

In vigore dal 15 maggio 2008

D.Lgs. 81/08 - Titoli

- Titolo I Principi comuni
- Titolo II Luoghi di lavoro
- Titolo III Uso delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale
- Titolo IV Cantieri temporanei o mobili
- Titolo V Segnaletica di salute e sicurezza sul lavoro
- Titolo VI Movimentazione manuale dei carichi
- Titolo VII Attrezzature munite di videoterminali
- Titolo VIII Agenti fisici
- Titolo IX Sostanze pericolose
- Titolo X Esposizione ad agenti biologici
- Titolo X-BIS Protezione dalle ferite da taglio e da punta nel settore ospedaliero e sanitario
- Titolo XI Protezione da atmosfere esplosive
- TITOLO XII Disposizioni in materia penale e di procedura penale
- TITOLO XIII Norme transitorie e finali

D.Lgs. 81/08 - Allegati

Titolo I

- Allegato I Gravi violazioni ai fini dell'adozione del provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale
- Allegato II Casi in cui è consentito lo svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi
- Allegato IIIA Contenuti della cartella sanitaria e di rischio
- Allegato IIIB Contenuti e modalità di trasmissione delle informazioni relative ai dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori

Titolo II

- Allegato IV Requisiti dei luoghi di lavoro

Titolo III

- Allegato V Requisiti di sicurezza delle attrezzature di lavoro costruite in assenza di disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto, o messe a disposizione dei lavoratori antecedentemente alla data della loro emanazione

Allegato VI	Disposizioni concernenti l'uso delle attrezzature di lavoro
Allegato VII	Verifiche di attrezzature
Allegato VIII	Indicazioni di carattere generale relative a protezioni particolari
Allegato IX	Valori delle tensioni nominali di esercizio delle macchine ed impianti elettrici
Titolo IV	
Allegato X	Elenco dei lavori edili o di ingegneria civile di cui all'articolo 89 comma 1, lettera a)
Allegato XI	Elenco dei lavori comportanti rischi particolari per la sicurezza e la salute dei lavoratori di cui all'articolo 100, comma 1
Allegato XII	Contenuto della notifica preliminare di cui all'articolo 99
Allegato XIII	Prescrizioni di sicurezza e di salute per la logistica di cantiere
Allegato XIV	Contenuti minimi del corso di formazione per i coordinatori per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori.
Allegato XV	Contenuti minimi dei piani di sicurezza nei cantieri temporanei o mobili

Allegato XVI	Fascicolo con le caratteristiche dell'opera
Allegato XVII	Idoneità tecnico professionale
Allegato XVIII	Viabilità nei cantieri, ponteggi e trasporto dei materiali
Allegato XIX	Verifiche di sicurezza dei ponteggi metallici fissi
Allegato XX	Costruzione e impiego di scale portatili e autorizzazione ai laboratori di certificazione (concernenti ad esempio: scale, puntelli, ponti su ruote a torre e ponteggi)
Allegato XXI	Accordo Stato, Regioni e Province autonome sui corsi di formazione per lavoratori addetti a lavori in quota
Allegato XXII	Contenuti minimi del Pi.M.U.S.
Allegato XXIII	Deroga ammessa per i ponti su ruote a torre
Titolo V	
Allegato XXIV	Prescrizioni generali per la segnaletica di sicurezza
Allegato XXV	Prescrizioni generali per i cartelli segnaletici
Allegato XXVI	Prescrizioni per la segnaletica dei contenitori e delle tubazioni

Allegato XXVII Prescrizioni per la segnaletica destinata ad identificare ed ad indicare l'ubicazione delle attrezzature antincendio

Allegato XXVIII Prescrizioni per la segnaletica di ostacoli e di punti di pericolo e per la segnalazione di vie di circolazione

Allegato XXIX Prescrizioni per i segnali luminosi

Allegato XXX Prescrizioni per i segnali acustici

Allegato XXXI Prescrizioni per la comunicazione verbale

Allegato XXXII Prescrizioni per i segnali gestuali

Titolo VI

Allegato XXXIII Movimentazione manuale dei carichi

Titolo VII

Allegato XXXIV Videoterminali

Titolo VIII

Allegato XXXV	Agenti fisici - Vibrazioni
Allegato XXXVI	Campi elettromagnetici
Allegato XXXVII	Radiazioni ottiche

Titolo IX

Allegato XXXVIII	Sostanze pericolose - Valori limite di esposizione professionale
Allegato XXXIX	Sostanze pericolose - Valori limite biologici obbligatori e procedure di sorveglianza sanitaria
Allegato XL	Sostanze pericolose – Divieti
Allegato XLI	Sostanze pericolose – Metodiche standardizzate di misurazione degli agenti
Allegato XLII	Sostanze pericolose - Elenco di sostanze, miscele e processi
Allegato XLIII	Sostanze pericolose - Valori limite di esposizione professionale

Titolo X

- Allegato XLIV Elenco esemplificativo di attività lavorative che possono comportare la presenza di agenti biologici
- Allegato XLV Segnale di rischio biologico
- Allegato XLVI Elenco degli agenti biologici classificati
- Allegato XLVII Specifiche sulle misure di contenimento e sui livelli di contenimento
- Allegato XLVIII Specifiche per processi industriali

Titolo X-bis

-

Titolo XI

- Allegato XLIX Ripartizione delle aree in cui possono formarsi atmosfere esplosive
- Allegato L Prescrizioni minime per il miglioramento della protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori che possono essere esposti al rischio di atmosfere esplosive e criteri per la scelta degli apparecchi e dei sistemi di protezione
- Allegato LI Segnale di avvertimento per indicare le aree in cui possono formarsi atmosfere esplosive

Titolo XII

A completamento e maggiore specificità delle norme del D.Lgs. 81/08 sono usciti ed usciranno:

Decreti attuativi


Accordi Stato-Regioni

Circolari

Linee Guida

.....

Nell'ottica di fornire ai datori di lavoro strumenti sempre più affinati e certi per la gestione di un sistema sicurezza che ponga al centro del processo di miglioramento continuo l'informazione, la formazione e la partecipazione attiva dei lavoratori.





**Il datore
di lavoro**

**Debitore di
salario e
garante della
salute**

I lavoratori

**Debitori di
lavoro, svolto
osservando le
regole**



DATORE DI LAVORO

Il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che ha la responsabilità dell'impresa e l'obbligo di prendere provvedimenti per la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro in quanto titolare dei poteri decisionali e di spesa.

Nelle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, c. 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest'ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale, individuato dall'organo di vertice delle singole amministrazioni tenendo conto dell'ubicazione e dell'ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta l'attività, e dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa.

In caso di omessa individuazione, o di individuazione non conforme ai criteri sopra indicati, il datore di lavoro coincide con l'organo di vertice medesimo.

DIRIGENTE

Persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa.

PREPOSTO

Persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa.

LAVORATORE

Persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari.

Al lavoratore così definito è equiparato:

- il socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto, che presta la sua attività per conto delle società e dell'ente stesso;
- l'associato in partecipazione di cui all'articolo 2549, e seguenti del codice civile;
- il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento di cui all'art. 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, e di cui a specifiche disposizioni delle leggi regionali promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro;
- l'allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l'allievo sia effettivamente applicato alla strumentazioni o ai laboratori in questione; [...].

Art. 17: OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO NON DELEGABILI

Art. 18: OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO E DEL DIRIGENTE

Art. 19: OBBLIGHI DEL PREPOSTO

Art. 20: OBBLIGHI DEI LAVORATORI

Art. 21: OBBLIGHI DEI LAVORATORI AUTONOMI

Art. 22: OBBLIGHI DEI PROGETTISTI

Art. 23: OBBLIGHI DEI FABBRICANTI E DEI FORNITORI

Art. 24: OBBLIGHI DEGLI INSTALLATORI

Art. 25: OBBLIGHI DEL MEDICO COMPETENTE

D.Lgs. 81/08 - Art. 18 - Obblighi del datore di lavoro e del dirigente

1. Il datore di lavoro, che esercita le attività di cui all'articolo 3, e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono:
 - a) nominare il medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal presente decreto legislativo;
 - b) designare preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza;
 - c) nell'affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza;
 - d) fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, ove presente;

- e) prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
- f) richiedere l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione;
- g) inviare i lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria e richiedere al medico competente l'osservanza degli obblighi previsti a suo carico nel presente decreto;
- g bis) nei casi di sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41, comunicare tempestivamente al medico competente la cessazione del rapporto di lavoro;

- h) adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
- i) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
- l) adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento di cui agli articoli 36 e 37;
- m) astenersi, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di tutela della salute e sicurezza, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato;
- n) consentire ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute;

- o) consegnare tempestivamente al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, copia del documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), anche su supporto informatico come previsto dall'articolo 53, comma 5, nonché consentire al medesimo rappresentante di accedere ai dati di cui alla lettera r); il documento è consultato esclusivamente in azienda;
- p) elaborare il documento di cui all'articolo 26, comma 3, anche su supporto informatico come previsto dall'articolo 53, comma 5, e, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, consegnarne tempestivamente copia ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza. Il documento è consultato esclusivamente in azienda;
- q) prendere appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno verificando periodicamente la perdurante assenza di rischio;

- r) comunicare in via telematica all'INAIL e all'IPSEMA, nonché per loro tramite, al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro di cui all'articolo 8, entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico, a fini statistici e informativi, i dati e le informazioni relativi agli infortuni sul lavoro che comportino l'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento e, a fini assicurativi, quelli relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza al lavoro superiore a tre giorni; l'obbligo di comunicazione degli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni si considera comunque assolto per mezzo della denuncia di cui all'articolo 53 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;
- s) consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nelle ipotesi di cui all'art. 50;

- t) adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione dei luoghi di lavoro, nonché per il caso di pericolo grave e immediato, secondo le disposizioni di cui all'articolo 43. Tali misure devono essere adeguate alla natura dell'attività, alle dimensioni dell'azienda o dell'unità produttiva, e al numero delle persone presenti;
- u) nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto e di subappalto, munire i lavoratori di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro;
- v) nelle unità produttive con più di 15 lavoratori, convocare la riunione periodica di cui all'articolo 35;
- z) aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione;

- aa) comunicare in via telematica all'INAIL e all'IPSEMA, nonché per loro tramite, al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro di cui all'articolo 8, in caso di nuova elezione o designazione, i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; in fase di prima applicazione l'obbligo di cui alla presente lettera riguarda i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori già eletti o designati;
- bb) vigilare affinché i lavoratori per i quali vige l'obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità.
- 1-bis. L'obbligo di cui alla lettera r) del comma 1, relativo alla comunicazione a fini statistici e informativi dei dati relativi agli infortuni che comportano l'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento, decorre dalla scadenza del termine di dodici mesi dall'adozione del decreto di cui all'articolo 8, comma 4.

2. Il datore di lavoro fornisce al servizio di prevenzione e protezione ed al medico competente informazioni in merito a:
 - a) la natura dei rischi;
 - b) l'organizzazione del lavoro, la programmazione e l'attuazione delle misure preventive e protettive;
 - c) la descrizione degli impianti e dei processi produttivi;
 - d) i dati di cui al comma 1, lettera r) e quelli relativi alle malattie professionali;
 - e) i provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza.
3. Gli obblighi relativi agli interventi strutturali e di manutenzione necessari per assicurare, ai sensi del presente decreto legislativo, la sicurezza dei locali e degli edifici assegnati in uso a pubbliche amministrazioni o a pubblici uffici, ivi comprese le istituzioni scolastiche ed educative, restano a carico dell'amministrazione tenuta, per effetto di norme o convenzioni, alla loro fornitura e manutenzione. In tale caso gli obblighi previsti dal presente decreto legislativo, relativamente ai predetti interventi, si intendono assolti, da parte dei dirigenti o funzionari preposti agli uffici interessati, con la richiesta del loro adempimento all'amministrazione competente o al soggetto che ne ha l'obbligo giuridico.

3-bis. Il datore di lavoro e i dirigenti sono tenuti altresì a vigilare in ordine all'adempimento degli obblighi di cui agli articoli 19, 20, 22, 23, 24e 25, ferma restando l'esclusiva responsabilità dei soggetti obbligati ai sensi dei medesimi articoli qualora la mancata attuazione dei predetti obblighi sia addebitabile unicamente agli stessi e non sia riscontrabile un difetto di vigilanza del datore di lavoro e dei dirigenti.

FUNZIONI INDELEGABILI

- 1) Valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori.
- 2) Elaborazione del documento di valutazione dei rischi, di cui all'art. 28 del D.Lgs. 81/08.
- 3) Designazione del Responsabile del Servizio di prevenzione e protezione.

D.Lgs. 81/08 - Art. 19 - Obblighi del preposto

1. In riferimento alle attività indicate all'art. 3, i preposti, secondo le loro attribuzioni e competenze, devono:
 - a) sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di persistenza della inosservanza, informare i loro superiori diretti;
 - b) verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
 - c) richiedere l'osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;

- d) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
- e) astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato;
- f) segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta;
- g) frequentare appositi corsi di formazione secondo quanto previsto dall'articolo 37.

D.Lgs. 81/08 - Art. 20 - Obblighi dei lavoratori

1. Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.
2. I lavoratori devono in particolare:
 - a) contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
 - b) osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale;
 - c) utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e, nonché i dispositivi di sicurezza;

- d) utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;
- e) segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di cui alle lettere c) e d), nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità e fatto salvo l'obbligo di cui alla lettera f) per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
- f) non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
- g) non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;

- h) partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro;
 - i) sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal presente decreto legislativo o comunque disposti dal medico competente.
3. I lavoratori di aziende che svolgono attività in regime di appalto o subappalto, devono esporre apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nel medesimo luogo di lavoro, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto.

D.Lgs. 81/08 - Art. 43 Gestione delle emergenze

3. I lavoratori non possono, se non per giustificato motivo, rifiutare la designazione. Essi devono essere formati, essere in numero sufficiente e disporre di attrezzature adeguate, tenendo conto delle dimensioni e dei rischi specifici dell'azienda o dell'unità produttiva.

D.Lgs. 81/08 - Art. 21

Disposizioni relative ai componenti dell'impresa familiare di cui all'art. 230-bis del codice civile e ai lavoratori autonomi

1. I componenti dell'impresa familiare di cui all'articolo 230-bis del Codice civile, i lavoratori autonomi che compiono opere o servizi ai sensi dell'articolo 2222 del Codice civile, i coltivatori diretti del fondo, i soci delle società semplici operanti nel settore agricolo, gli artigiani e i piccoli commercianti devono:
 - a) utilizzare attrezzature di lavoro in conformità alle disposizioni di cui al titolo III;
 - b) munirsi di dispositivi di protezione individuale ed utilizzarli conformemente alle disposizioni di cui al titolo III;
 - c) munirsi di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le proprie generalità, qualora effettuino la loro prestazione in un luogo di lavoro nel quale si svolgano attività in regime di appalto o subappalto.

2. I soggetti di cui al comma 1, relativamente ai rischi propri delle attività svolte e con oneri a proprio carico hanno facoltà di:
- a) beneficiare della sorveglianza sanitaria secondo le previsioni di cui all'articolo 41, fermi restando gli obblighi previsti da norme speciali;
 - b) partecipare a corsi di formazione specifici in materia di salute e sicurezza sul lavoro, incentrati sui rischi propri delle attività svolte, secondo le previsioni di cui all'articolo 37, fermi restando gli obblighi previsti da norme speciali.

D.Lgs. 81/08 - Art. 22 Obblighi dei progettisti

1. I progettisti dei luoghi e dei posti di lavoro e degli impianti rispettano i principi generali di prevenzione in materia di salute e sicurezza sul lavoro al momento delle scelte progettuali e tecniche e scelgono attrezzature, componenti e dispositivi di protezione rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari in materia.

D.Lgs. 81/08 - Art. 23

Obblighi dei fabbricanti e dei fornitori

1. Sono vietati la fabbricazione, la vendita, il noleggio e la concessione in uso di attrezzature di lavoro, dispositivi di protezione individuali ed impianti non rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
2. In caso di locazione finanziaria di beni assoggettati a procedure di attestazione alla conformità, gli stessi debbono essere accompagnati, a cura del concedente, dalla relativa documentazione.

Articolo 55

- Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente.

Articolo 56

- Sanzioni per il preposto.

Articolo 57

- Sanzioni per i progettisti, i fabbricanti, i fornitori e gli installatori.

Articolo 58

- Sanzioni per il medico competente.

Articolo 59

- Sanzioni per i lavoratori.

Articolo 60

- Sanzioni per i componenti dell'impresa familiare di cui all'articolo 230-bis del codice civile, per i lavoratori autonomi, i coltivatori diretti del fondo, i soci delle società semplici operanti nel settore agricolo, gli artigiani e i piccoli commercianti.

Sanzioni per le violazioni del Titolo I

Articolo 55

Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente

1. È punito con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 3.071,27 a 7.862,44 euro il datore di lavoro:
 - a) per la violazione dell'articolo 29, comma 1;
 - b) che non provvede alla nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera b), o per la violazione dell'articolo 34, comma 2.
2. Nei casi previsti al comma 1, lettera a), si applica la pena dell'arresto da quattro a otto mesi se la violazione è commessa:
 - a) nelle aziende di cui all'articolo 31, comma 6, lettere a), b), c), d), f) e g);
 - b) in aziende in cui si svolgono attività che espongono i lavoratori a rischi biologici di cui all'articolo 268, comma 1, lettere c) e d), da atmosfere esplosive, cancerogeni mutageni, e da attività di manutenzione, rimozione smaltimento e bonifica di amianto;
 - c) per le attività disciplinate dal Titolo IV caratterizzate dalla compresenza di più imprese e la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a 200 uomini-giorno.

3. È punito con l'ammenda da 2.457,02 a 4.914,03 euro il datore di lavoro che adotta il documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), in assenza degli elementi di cui all'articolo 28, comma 2, lettere b), c) o d), o senza le modalità di cui all'articolo 29, commi 2 e 3.
4. È punito con l'ammenda da 1.228,50 a 2.457,02 euro il datore di lavoro che adotta il documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), in assenza degli elementi di cui all'articolo 28, comma 2, lettere a), primo periodo, ed f).
5. Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti:
 - a) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 921,38 a 4.914,03 euro per la violazione degli articoli 3, comma 12-bis, 18, comma 1, lettera o), 26, comma 1, lettera b), 43, commi 1, lettere a), b), c) ed e) e 4, 45, comma 1;
 - b) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 1.228,50 a 5.896,84 euro per la violazione dell'articolo 26, comma 1, lettera a);
 - c) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 1.474,21 a 6.388,23 euro per la violazione dell'articolo 18, comma 1, lettere c), e), f) e q), 36, commi 1 e 2, 37, commi 1, 7, 9 e 10, 43, comma 1, lettere d) ed e-bis), 46, comma 2;

- d) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 1.842,76 a 7.371,03 euro per la violazione degli articoli 18, comma 1, lettere a), d) e z) prima parte, e 26, commi 2 e 3, primo periodo. Medesima pena si applica al soggetto che viola l'articolo 26, commi 3, quarto periodo, o 3-ter;
- e) con l'ammenda da 2.457,02 a 4.914,03 euro per la violazione degli articoli 18, comma 1, lettere g), n), p) seconda parte, s) e v), 35, comma 4;
- f) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.457,02 a 8.108,14 euro per la violazione degli articoli 29, comma 4, 35, comma 2, 41, comma 3;
- g) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.228,50 a 5.528,28 euro per la violazione dell'articolo 18, comma 1, lettere r), con riferimento agli infortuni superiori ai tre giorni, bb), e comma 2;
- h) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 614,25 a 2.211,31 euro per la violazione dell'articolo 18, comma 1, lettere g-bis) e r), con riferimento agli infortuni superiori ad un giorno, e dell'articolo 25, comma 1, lettera e), secondo periodo, e dell'articolo 35, comma 5;

- i) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 122,85 a 614,25 euro per ciascun lavoratore, in caso di violazione dell'articolo 26, comma 8;
 - j) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 61,42 a 368,56 euro in caso di violazione dell'articolo 18, comma 1, lettera aa).
6. L'applicazione della sanzione di cui al comma 5, lettera g) con riferimento agli infortuni superiori ai tre giorni, esclude l'applicazione delle sanzioni conseguenti alla violazione dell'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124. 6-bis. In caso di violazione delle disposizioni previste dall'articolo 18, comma 1, lettera g), e dall'articolo 37, commi 1, 7, 9e 10, se la violazione si riferisce a più di cinque lavoratori gli importi della sanzione sono raddoppiati, se la violazione si riferisce a più di dieci lavoratori gli importi della sanzione sono triplicati.

IL SISTEMA PUBBLICO DELLA PREVENZIONE

D.Lgs. 81/08 – Titolo I, Capo II

- Art 5- Comitato per l'indirizzo e la valutazione delle politiche attive e per il coordinamento nazionale delle attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro
- Art 6 - Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro
- Art 7 - Comitati regionali di coordinamento
- Art 8 - Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro
- Art 9 - Enti pubblici aventi compiti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
- Art 10 - Informazione e assistenza in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
- Art 11 - Attività promozionali
- Art 12 - Interpello
- Art 13 - Vigilanza
- Art 14 - Disposizioni per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori

Cosa fanno gli enti istituzionali?

➤ Commissione Consultiva

Definisce standard e modelli che riguardano la vigente normativa

➤ Comitato

Ha il compito di indirizzare le politiche nazionali in materia di S&SL e di coordinamento della Vigilanza

➤ Comitati regionali di coordinamento

Formati dai rappresentanti regionali dei vari Enti, garantiscono la programmazione e l'uniformità degli interventi, nonché il raccordo tra gli enti nazionali e il territorio.

➤ Commissione degli Interpelli

Risponde a quesiti di ordine generale sull'applicazione della normativa

D.P.C.M. 12 ottobre 1983

Istituzione della Conferenza Stato-Regioni

La Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano opera per favorire la cooperazione tra l'attività dello Stato e quella delle Regioni e le Province Autonome.

Il D.Lgs. 81/08 attribuisce alla Conferenza compiti di definizione di dettagli "tecnici" (come ad esempio l'articolazione di alcuni percorsi formativi), per assicurare un'uniformità di applicazione su tutto il territorio nazionale, nel rispetto delle istanze e delle peculiarità locali.

INAIL

È il gestore dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e malattie professionali

ISPESL e IPSEMA sono ormai stati soppressi e l'INAIL ne ha incamerato le funzioni.

L'INAIL svolge quindi anche compiti di: consulenza alle aziende (soprattutto medie, piccole e micro imprese), ai fini dell'individuazione delle soluzioni migliori per innalzare i livelli di sicurezza.

Attua programmi di promozione della sicurezza.

Svolge compiti di verifica di attrezzature, precedentemente a carico dell'ISPESL.

Sistema Informativo Nazionale per la Prevenzione (SINP)

È un unico e condiviso sistema informatico, gestito dall'INAIL per la raccolta omogenea e integrata di tutti i dati utili per la prevenzione degli infortuni e le malattie professionali.

Vigilanza - Verifica della rispondenza alle prescrizioni di legge per ambienti, macchine e impianti.

È svolta principalmente dalla Azienda Sanitaria Locale (ASL) e, per quanto di specifica competenza, da altri Enti:

- Vigili del Fuoco
- ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale) e le Agenzie Regionali per la Protezione Ambientale (ARPA)
- Altre autorità (es. Autorità Portuale)

Il personale ispettivo del Ministero del lavoro, ferma restando la competenza in tema di regolarità del lavoro, svolge anche funzioni di vigilanza in materia di sicurezza e salute nei cantieri edili, nei lavori mediante cassoni ad aria compressa o nei lavori subacquei e in altre attività comportanti rischi particolarmente elevati, da stabilire a cura del Ministero del lavoro.

Attività di Vigilanza- Tipologie:

- ✓ Di Iniziativa
- ✓ Su Delega della Autorità Giudiziaria
- ✓ Su Segnalazione o Richiesta di intervento

SANZIONI

Le violazioni al DLgs. 81/2008 sono punite:

- Arresto
- Ammenda
- Arresto o Ammenda
- Sanzione amministrativa pecuniaria

Articolo 298 - Principio di specialità

Quando uno stesso fatto è punito da una disposizione prevista dal Titolo I e da una o più disposizioni previste negli altri titoli, si applica la disposizione speciale.

Articolo 299 - Esercizio di fatto di poteri direttivi

Le posizioni di garanzia relative ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b), d) ed e) **[datore di lavoro, dirigente, preposto]**, gravano altresì su colui il quale, pur sprovvisto di regolare investitura, eserciti in concreto i poteri giuridici riferiti a ciascuno dei soggetti ivi definiti.

Articolo 301 - Applicabilità delle disposizioni di cui agli articolo 20 e seguenti del Decreto Legislativo 19 dicembre 1994, n. 758

Alle contravvenzioni in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro previste dal D. Lgs. 81/08 nonché da altre disposizioni aventi forza di legge, per le quali sia prevista la pena alternativa dell'arresto o dell'ammenda ovvero la pena della sola ammenda, si applicano le disposizioni in materia di prescrizione ed estinzione del reato di cui agli articoli 20, e seguenti, del Decreto Legislativo 19 dicembre 1994, n. 758.

Articolo 301bis - Estinzione agevolata degli illeciti amministrativi a seguito di regolarizzazione

Con tale articolo si introduce la possibilità, per il trasgressore, di estinguere l'illecito amministrativo pagando la somma minima, prevista dalla norma violata, nel caso in cui provveda a rimuovere la situazione di rischio non oltre il termine assegnato dall'organo di vigilanza mediante verbale di primo accesso ispettivo.

MECCANISMO DELLA PRESCRIZIONE

- L'Ufficiale di Polizia Giudiziaria (U.P.G.) accerta un illecito
- Fissa un tempo tecnicamente congruo per la regolarizzazione, comunicandolo al contravventore e informando il Pubblico Ministero

- Il contravventore, anche eventualmente utilizzando un periodo integrativo concesso per impedimenti motivati, adempie a quanto prescritto entro la scadenza
- L'U.P.G. verifica la rispondenza a quanto prescritto
- L'U.P.G. ammette il contravventore al pagamento di $\frac{1}{4}$ del massimo della sanzione

- Il contravventore effettua il pagamento entro 30 giorni
- L'U.P.G. verifica il pagamento e comunica al Pubblico Ministero il corretto adempimento da parte del contravventore delle due azioni previste (interventi correttivi e pagamento della sanzione)
- Il Pubblico Ministero sospende la procedura penale

ARTICOLO 14

Sospensione di una attività imprenditoriale

Gli organi ispettivi del Ministero del lavoro possono adottare provvedimenti di sospensione di un'attività imprenditoriale in caso di impiego di personale irregolare pari o superiore al 20% del personale presente sul luogo di lavoro o di gravi e reiterate violazioni in materia di tutela della sicurezza e salute sul lavoro. Per le violazioni in tema di prevenzione incendi, provvede il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. Per le violazioni in materia di sicurezza e salute sono competenti anche le Aziende Sanitarie Locali.

GRAVI: elencate nell'allegato I

REITERATE: quando, nei cinque anni successivi alla commissione di una violazione oggetto di prescrizione dell'organo di vigilanza ottemperata dal contravventore o di una violazione accertata con sentenza definitiva, lo stesso soggetto commette più violazioni della stessa indole. Si considerano della stessa indole le violazioni della medesima disposizione e quelle di disposizioni diverse individuate nell'Allegato I.

VIOLAZIONI CHE ESPONGONO A RISCHI DI CARATTERE GENERALE

- Mancata elaborazione del documento di valutazione dei rischi
- Mancata elaborazione del Piano di Emergenza ed Evacuazione
- Mancata formazione ed addestramento
- Mancata costituzione del servizio di prevenzione e protezione e nomina del relativo responsabile
- Mancata elaborazione piano operativo di sicurezza (POS)

Violazioni che espongono al rischio di caduta dall'alto

- Mancata fornitura del dispositivo di protezione individuale contro le cadute dall'alto
- Mancanza di protezioni verso il vuoto

Violazioni che espongono al rischio di seppellimento

- Mancata applicazione delle armature di sostegno, fatte salve le prescrizioni desumibili dalla relazione tecnica di consistenza del terreno

Violazioni che espongono al rischio di elettrocuzione

- Lavori in prossimità di linee elettriche in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi
- Presenza di conduttori nudi in tensione in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi
- Mancanza protezione contro i contatti diretti ed indiretti (impianto di terra, interruttore magnetotermico, interruttore differenziale)

Violazioni che espongono al rischio d'amianto

- Mancata notifica all'organo di vigilanza prima dell'inizio dei lavori che possono comportare il rischio di esposizione ad amianto.

Articolo 302 - Definizione delle contravvenzioni punite con la sola pena dell'arresto

Per le contravvenzioni punite con la sola pena dell'arresto, il giudice può, su richiesta dell'imputato, sostituire la pena irrogata, nel limite di dodici mesi, con il pagamento di una somma di denaro. La sostituzione può avvenire solo quando siano state eliminate tutte le fonti di rischio e le conseguenze dannose del reato.

Tale sostituzione non è consentita quando la violazione ha avuto un contributo causale nel verificarsi di un infortunio sul lavoro da cui sia derivata la morte ovvero una lesione personale che abbia comportato l'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un periodo superiore ai quaranta giorni.

Decorso un periodo di tre anni dal passaggio in giudicato della sentenza che ha operato la sostituzione di cui sopra, senza che l'imputato abbia commesso ulteriori reati tra quelli previsti dal D.Lgs 81/2008 smi, ovvero i reati di cui all'articolo 589, secondo comma e 590, terzo comma, del codice penale, limitatamente all'ipotesi di violazione delle norme relative alla prevenzione degli infortuni sul lavoro, il reato si estingue

Articolo 302bis - Potere di disposizione

Tale potere può essere esercitato dall'organo di vigilanza qualora, in fase ispettiva, riscontri che il datore di lavoro nell'adottare volontariamente norme tecniche o delle buone prassi, lo abbia fatto in modo non corretto. Concretamente l'organo di vigilanza dispone l'adozione di misure correttive, a meno che il fatto non costituisca reato.

La disposizione è un atto amministrativo, come tale è soggetto a ricorso da parte del datore di lavoro, con eventuale richiesta di sospensione dell'esecutività dei provvedimenti. Il ricorso deve essere presentato, entro trenta giorni, all'autorità gerarchicamente sovraordinata nell'ambito dei rispettivi organi di vigilanza, che decide del ricorso entro quindici giorni. Decorso inutilmente il termine previsto per la decisione il ricorso si intende respinto.

GLI ORGANI DI VIGILANZA

Per ORGANO di VIGILANZA si deve intendere l'Ente o l'Amministrazione pubblica che per legge svolge il compito di vigilare sulla corretta applicazione delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Il fine principale è la tutela dell'integrità fisica e della salute dei lavoratori, nell'interesse dei medesimi e della collettività (minori costi sociali). L'attività di vigilanza può inoltre contribuire alla salvaguardia della corretta concorrenza, sotto lo specifico profilo della salute e sicurezza sul lavoro, tra le imprese/aziende e tra i professionisti che operano, in detto ambito, quali consulenti dei datori di lavoro pubblici e privati nonché dei committenti di opere edili o di ingegneria civile.

La qualifica di **Ufficiale di Polizia Giudiziaria (U.P.G.)** è conferita con nomina del Prefetto sensi dell'art. 8 del D.P.R. 19/03/1955 n. 520.

Per effetto delle disposizioni del medesimo articolo, l'U.P.G. **ha il potere di accedere e visitare in ogni parte, a qualunque ora del giorno e della notte i luoghi di lavoro e quei luoghi ove ritenga venga svolta una attività lavorativa.**

Le funzioni e gli atti di **polizia amministrativa** o di **polizia giudiziaria** sono esplicitate e adottati in relazione alla natura dell'attività che viene svolta e alle violazioni alla normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro che possono essere accertate.

Un accesso ispettivo in un luogo di lavoro viene effettuato in forza del “potere di accesso” derivante dalla qualifica di UPG in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Il proseguo del controllo fa parte delle funzioni di polizia amministrativa.

In virtù dei contenuti dell'art. 64 del D.P.R. 19 marzo 1956, n. 303 “Norme generali per l'igiene del lavoro” (sempre vigente), l'UPG ha la facoltà di: “ *far sottoporre a visita medica i lavoratori; di prelevare campioni di materiali o prodotti ritenuti nocivi; chiedere al datore di lavoro, ai dirigenti, ai preposti ed ai lavoratori le informazioni che ritengano necessarie per l'adempimento del loro compito, in esse comprese quelle sui processi di lavorazione; di prendere visione, presso gli ospedali ed eventualmente di chiedere copia, della documentazione clinica dei lavoratori per malattie dovute a cause lavorative o presunte tali*”.

Nel momento in cui l'UPG, che ha iniziato una ispezione con funzioni di polizia amministrativa, accerta la sussistenza di un reato penale, deve impedire che il medesimo venga portato a conseguenze ulteriori, ricercarne gli autori, compiere gli atti necessari per assicurare le fonti di prova e raccogliere quant'altro possa servire per l'applicazione della legge penale.

Al fine di accertare e assicurare le fonti di prova di un reato penale, non sono più sufficienti gli atti di polizia amministrativa e pertanto sono adottati gli atti propri della polizia giudiziaria: dall'assunzione delle sommarie informazioni testimoniali da parte di persone che possono riferire informazioni utili alle indagini, al verbale di accertamenti e rilievi, all'identificazione ed elezione di domicilio dell'indagato, fino al sequestro probatorio. Adottando tutti quegli atti e azioni che impone la procedura penale per la tutela dei diritti dell'indagato.

Al fine di impedire che il reato venga portato a conseguenze ulteriori gli atti di polizia giudiziaria adottabili vanno dalla prescrizione ai sensi del D.Lgs 758/94 fino al sequestro preventivo.

La prescrizione deve:

- contenere la contestualizzazione della contravvenzione;
- impartire le modalità, ovvero le direttive e soluzioni tecniche, da seguire per rimuovere la situazione di rischio;
- impartire i tempi entro i quali la situazione di rischio deve essere rimossa.

Con la prescrizione l'organo di vigilanza può imporre specifiche misure atte a far cessare, nell'immediato, il pericolo per la sicurezza o per la salute dei lavoratori durante il lavoro.

Alla prescrizione, essendo un atto di polizia giudiziaria, non è ammesso ricorso. Se il contravventore ovvero colui che ha commesso la contravvenzione non concorda con l'operato dell'organo di vigilanza che ha impartito la prescrizione deve rivolgersi all'Autorità Giudiziaria.

L'atto prescrittivo è sotto l'insindacabile giudizio, discrezionalità e responsabilità dell'estensore del medesimo.

Quando il contravventore è persona diversa dal Legale Rappresentante o Datore di Lavoro, la prescrizione deve essere notificata anche a quest'ultimo, per permettergli di assolvere agli obblighi di vigilanza nei confronti di coloro ai quali ha affidato compiti e funzioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Così come la notizia di reato deve essere comunicata senza ritardo all'Autorità Giudiziaria da parte della Polizia Giudiziaria, lo stesso deve essere fatto per le prescrizione impartite nei confronti dei contravventori. Di prassi alla Magistratura l'informativa sulle prescrizioni impartite viene inoltrata assieme alle corrispondenti notizie di reato.

Successivamente all'impartizione della prescrizione l'organo di vigilanza è obbligato a verificare l'avvenuto adempimento alla medesima secondo le modalità e nei termini prescritti. Detta verifica deve essere effettuata entro e non oltre sessanta giorni dalla scadenza del termine fissato nella prescrizione.

Se dalla verifica effettuata dall'organo di vigilanza risulta che il contravventore ha adempiuto alla prescrizione, lo stesso viene ammesso a pagare in sede amministrativa, nel termine perentorio di trenta giorni, una somma pari al quarto del massimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione commessa. Il pagamento entro il tempo suddetto determina l'estinzione del reato.

L'organo di vigilanza comunica all'Autorità giudiziaria l'esito della verifica e del pagamento della sanzione amministrativa. Se il tutto si è svolto nei modi e termini previsti il Pubblico Ministero chiede l'archiviazione del procedimento penale aperto al momento della comunicazione di reato a carico del contravventore.

Se l'iter della prescrizione non giunge a buon fine il Pubblico Ministero procede nel Procedimento Penale.

La norma prevede che il contravventore può chiedere all'organo di vigilanza, con giustificata motivazione, la proroga dei termini della prescrizione prima della scadenza dei medesimi. Nel totale i tempi di adempimento alla prescrizione più le proroghe non possono superare i 12 mesi.

Il contravventore può adempiere alla prescrizione anche con modalità diverse a quelle prescritte dall'organo di vigilanza. In tal caso, a seguito della verifica, l'organo di vigilanza comunicherà al Pubblico Ministero se le misure adottate dal contravventore sono da ritenersi comunque congrue ai fini della rimozione della situazione di rischio. Analogamente se il contravventore adempiesse alla prescrizione in tempi superiori a quelli prescritti, l'organo di vigilanza nel darne comunicazione al Pubblico Ministero, deve comunicare se tali tempi sono da ritenersi comunque congrui ai fini della rimozione della situazione di rischio. Il Magistrato valuterà se ammettere il contravventore al pagamento della sanzione amministrativa in forma ridotta o avviare il procedimento penale.

Nel caso in cui il contravventore, a seguito della prescrizione, non elimini la situazione di rischio l'organo di vigilanza può ricorrere al sequestro al fine di evitare che il reato non si porti ad ulteriori conseguenze.

Nel caso in cui il Magistrato prende notizia di una contravvenzione di propria iniziativa ovvero la riceve da privati o da pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio diversi dall'organo di vigilanza, ne dà immediata comunicazione a quest'ultimo per le determinazioni inerenti alla prescrizione che si renda necessaria allo scopo di eliminare la contravvenzione.

Le Aziende USL e le procedure ispettive

polizia giudiziaria

Nel caso in cui la contravvenzione sia punita con la sola pena dell'arresto, l'unico strumento dell'organo di vigilanza per impedire che il reato porti ad ulteriori conseguenze è il sequestro preventivo, ovvero nel corso di accertamento del medesimo nell'immediatezza dei fatti il sequestro probatorio. Quest'ultimo potrà poi essere trasformato, su iniziativa del Pubblico Ministero, da sequestro probatorio in preventivo, qualora sia terminata la necessità della assicurazione delle fonti di prova.

Al di là di un semplice verbale di sopralluogo redatto durante un accesso ispettivo, volto a rendicontare quanto fatto e visto nel corso dell'ispezione, veri e propri atti di polizia amministrativa sono:

- il verbale di accertamento e contestazione delle infrazioni amministrative (ex legge 689/1981 smi);
- l'atto di disposizione (ex art. 11 del DPR 19 marzo 1955, n. 520);
- Il provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale (ex art. 14 del D.lgs 81/2008 smi).

Ai suddetti atti di polizia amministrativa è ammesso il ricorso da inoltrarsi alla Giunta Regionale, *entro trenta giorni dalla notifica dell'atto, con eventuale richiesta di sospensione dell'esecutività dei provvedimenti*. La Giunta Regionale decide sul ricorso entro i termini di legge. Decorso inutilmente il termine previsto per la decisione il ricorso si intende respinto.

Visto il compito dell'organo di vigilanza di tutela dei lavoratori, privilegiando il momento preventivo a quello repressivo delle inadempienze alla normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro, un meccanismo simile a quello della prescrizione è applicabile anche per gli illeciti amministrativi (ex Legge 689/1981)

Di fatto, in tutti i casi di inosservanza degli obblighi puniti con sanzione pecuniaria amministrativa l'organo di vigilanza, nel verbale di accertamento e contestazione dell'illecito, indicherà anche le modalità ed i termini temporali per l'eliminazione del medesimo. Il trasgressore che estinguere l'illecito secondo le indicazioni dell'organo di vigilanza è ammesso al pagamento di una somma pari alla misura minima prevista dalla legge.

Il potere di disposizione è adottato dall'organo di vigilanza nel caso in cui accerti che il datore di lavoro nell'adottare volontariamente norme tecniche o buone prassi non obbligatorie, in materia di salute e sicurezza sul lavoro, lo abbia fatto in modo non conforme alle medesime e che il fatto non costituisca reato penale o illecito amministrativo.

Come la prescrizione la disposizione è impartita definendo le modalità ed i termini di attuazione.

L'adempimento nel rispetto dei termini della disposizione non ha alcun seguito.

L'inosservanza alla disposizione è penalmente sanzionata con l'arresto in alternativa all'ammenda.

Il provvedimento di sospensione dell'attività è applicabile nel caso in cui l'organo di vigilanza accerti gravi e reiterate violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza (es: mancata elaborazione del documento di valutazione dei rischi, mancata formazione e addestramento, mancata protezione dai rischi di elettrocuzione, ecc).
Si ha reiterazione quando, nei cinque anni successivi alla commissione di una violazione oggetto di prescrizione, lo stesso soggetto commette più violazioni della stessa indole.

Il provvedimento di sospensione è revocato dall'organo di vigilanza a condizione che:

- siano state rimosse le situazioni di rischio;
- sia stato effettuato* il pagamento di una somma pari a € 2.500,00 aggiuntiva alle sanzioni penali e/o amministrative nello specifico applicabili.

Al provvedimento di sospensione corrisponde un provvedimento interdittivo alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni e alla partecipazione a gare pubbliche, emesso dalle Autorità e Ministeri nello specifico competenti dietro comunicazione dell'organo di vigilanza.

La Direzione Territoriale del Lavoro già conosciuta come Direzione Provinciale del Lavoro ancor prima come Ispettorato del Lavoro, ha di istituto le seguenti competenze in materia di vigilanza attribuite dalla legislazione vigente al **personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale**:

- contratti, orario e libretto di lavoro;
- minimo salariale e prospetti salariali;
- tutela dei minori avviati al lavoro;
- tutela delle donne in gravidanza, dei nascituri, delle lavoratrici madri e dei bambini;
- assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali;
- verifica delle modalità di infortunio (ex inchiesta pretorile)
- vigilanza sull'applicazione delle norme di radioprotezione

lo stesso personale ispettivo della Direzione Territoriale del Lavoro (DTL) può svolgere l'attività di vigilanza, sull'applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, nelle seguenti attività, informandone preventivamente l'organo di vigilanza dell'Azienda USL competente per territorio:

- Edilizia (costruzioni, opere stradali, ferroviarie, idrauliche, etc.);
- Lavori in sotterraneo o in galleria anche con impiego di esplosivi;
- Lavori mediante cassoni in aria compressa e lavori subacquei.

Detta attività ispettiva è svolta con le stesse funzioni di polizia amministrativa e polizia giudiziaria dell'Organo di Vigilanza dell'Az. USL.

Il personale ispettivo della DTP, stanti le specifiche competenze in materia, applica il provvedimento di sospensione dell'attività (ex art. 14 del D.lgs 81/2008 smi) anche quando riscontra l'impiego di personale non in regola con la normativa delle assunzioni in misura pari o superiore al 20% del totale dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro. Il provvedimento di sospensione è revocato nel caso in cui:

- siano stati regolarizzate le posizioni dei lavoratori non correttamente assunti;
- sia stato effettuato il pagamento di una somma pari a €1.500,00 aggiuntiva alle sanzioni penali e/o amministrative nello specifico applicabili.

I sistemi di qualificazione delle imprese

Di fatto si tratta della volontà del legislatore (ex art. 27 del D.Lgs 81/2008), di definire nuovi criteri, con riferimento alla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, quale elemento preferenziale per la partecipazione alle gare relative agli appalti e subappalti pubblici e per l'accesso ad agevolazioni, finanziamenti e contributi a carico della finanza pubblica, sempre se correlati ai medesimi appalti o subappalti

Detto sistema deve essere disciplinato con apposito Decreto del Presidente della Repubblica, *su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali*, acquisito il parere della *Conferenza per i rapporti permanenti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano*, decreto che doveva essere emanato entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del D.Lgs. 81/2008.

Fatte salve le disposizioni in materia di qualificazione previste dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (appalti pubblici), lo stesso sistema sarà utilizzato per la valutazione tecnico professionale per l'affidamento di lavori, servizi e forniture ad imprese o a lavoratori autonomi, ai fini della gestione dei rischi da interferenza.

La patente a punti in edilizia.

Con riferimento all'edilizia, il suddetto sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi, dovrà prevedere anche l'adozione di una sorta di patente a punti, correlata alla eventuale commissione di violazioni alla normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Tramite il sistema di qualificazione, alle imprese ed ai lavoratori autonomi, verrà attribuito un punteggio iniziale, che sarà decurtato a seguito di accertate violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

L'azzeramento del punteggio, per la ripetuta commissione di violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro, determinerà l'impossibilità per l'impresa o per il lavoratore autonomo di continuare a svolgere l'attività nel settore edile.